STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 115

Mancanze punibili con la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio da trentuno a novanta giorni

Il personale incorre nella sospensione dal servizio con privazione dello stipendio da trentuno a sessanta giorni:

a) per particolare gravita' o recidiva, entro un anno dalla punizione, nelle mancanze previste nel precedente articolo;

b) per negligenza o inosservanza di leggi o regolamenti, in conseguenza delle quali sia stato imminente il pericolo per la sicurezza dell'esercizio e sempre che l'evento dannoso non si sia verificato per cause o circostanze indipendenti dall'azione del colpevole;

c) per mancanze che abbiano recato pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio con danno di cose, sia dell'Azienda, sia di terzi, oppure con danno non grave alle persone;

d) per minacce o ingiurie gravi verso inferiori, colleghi o superiori, o per manifestazioni calunniose o diffamatorie, anche nei confronti dell'Azienda;

e) per abuso di autorita';

f) per uso dell'impiego a fini personali;

g) in genere, per qualsiasi negligenza o inosservanza di leggi o regolamenti deliberatamente commesse, anche per procurare indebiti vantaggi a se' o a terzi, ancorche' l'effetto voluto non si sia verificato e sempre che la mancanza non abbia carattere di particolare gravita', altrimenti perseguibile. Le mancanze commesse dal personale direttivo sono punite con la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio da sessantuno a novanta giorni.

Versione in vigore dal 19 marzo 1974, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 15

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 26 marzo 1958, n. 425
Titolo	VII — Disciplina

Capo	I — Sanzioni disciplinari e mancanze per le quali si applicano
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/stato-giuridico-del-personale-delle-ferrovie-dello-stato/art-115-mancanze-punibili-con-la-sospensione-dal-servizio-con-privazione/versione/15

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it